

26
17
PP



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione Seconda Civile

n. 26/2017 r.a.c.c.

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Betti Nicoletta, nata a Sarnico (BG), il 5 aprile 1977, rileva quanto segue.

Betti Nicoletta ha presentato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da un professionista avente i requisiti di legge nominato dal Presidente del Tribunale, OCC che ha depositato la relazione prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

La proposta di accordo promana da un soggetto persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra il suo patrimonio, nella parte prontamente liquidabile, e le obbligazioni contratte, il che determina la compresenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo e di quello oggettivo della procedura concorsuale degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Sinteticamente, a fronte di debiti complessivamente stimati nell'importo di € 663.975,22, di cui

- € 9.262,24 in prededuzione;
 - € 136.341,46 in rango privilegiato (di cui € 26.518,00 per debito IVA);
 - € 518.371,52 in rango chirografario;
- la proposta prevede un "fabbisogno" di € 129.000,00 al fine del pagamento
- integrale dei debiti in prededuzione;
 - integrale del debito privilegiato ipotecario (pari a € 58.448,00) e del debito erariale per IVA (pari a € 26.518,00);
 - in misura percentuale, pari al 22,78%, del residuo debito erariale privilegiato (relativo ad imposte IRES e IRAP), con retrocessione al chirografo della restante parte;
 - in misura percentuale, pari al 4,45%, dei restanti debiti chirografari (ivi compreso quello del creditore privilegiato non soddisfatto e retrogradato al chirografo), secondo le modalità analiticamente indicate nel piano.

Tale "fabbisogno" è così composto:

- la somma € 119.000,00 deriva dal ricavato della vendita del patrimonio del debitore (immobili e quota di partecipazione sociale) da effettuarsi secondo le modalità indicate nella proposta;
- la rimanente somma di € 10.000,00 risulta già liquida, in quanto depositata su di un libretto bancario di deposito a risparmio costituito con il contributo economico dei famigliari del debitore;

il tutto non intaccato dalle spese di sostentamento, che verranno integralmente sostenute dal coniuge convivente (titolare di autonomo reddito da lavoro).

Cemur

La proposta è, dunque, finalizzata a consentire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati ipotecari e per IVA, nonché il soddisfacimento parziale degli altri crediti privilegiati erariali (in misura pari al 22,78%) e dei crediti chirografari e della quota dei "crediti privilegiati" retrogradati al chirografo (tutti in misura pari al 4,45%).

La relazione ex art. 9, secondo comma, l. n. 3/12 della dott.ssa Laura Bertacchi attesta la veridicità e la completezza dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la fattibilità del piano.

Sono stati depositati i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e pertinenti alla proposta presentata.

In particolare, la proposta è accompagnata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dall'elenco di tutti i beni del debitore e dal certificato dello stato di famiglia. E' stata prodotta l'attestazione sulla fattibilità del piano.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

Per queste ragioni;

letto l'art. 10 l. n. 3/12 come modificata dalla l. n. 221/12;


dispone

- 1) la convocazione del debitore avanti a sé, giudice delegato alla procedura, per l'udienza del giorno **12 dicembre 2017, ore 12,10**;
- 2) che la proposta di piano ed il presente decreto vengano **comunicati**, a cura dell'OCC, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 **entro il giorno 1 novembre 2017**, con avvertimento che i creditori destinatari della comunicazione potranno far pervenire, con telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, fax o pec all'OCC dichiarazione sottoscritta del proprio consenso, o dissenso, **entro e non oltre il decimo giorno antecedente alla suindicata udienza di omologazione, con l'avvertimento che in mancanza si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta del debitore nei termini in cui è stata loro comunicata**;
- 3) la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo;
- 4) la trascrizione del presente decreto, a cura dell'OCC, alle competenti Conservatoria dei registri immobiliari e Agenzia del territorio;
- 5) che sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si comunichi al proponente ed all'OCC, dott.ssa Laura Bertacchi.

Bergamo, 16 ottobre 2017

Il giudice delegato
Dott. Giovanni Panzeri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 17 OTT. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)

